

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01635/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2026, proposto dal sig. Fabrizio Grassetti in proprio e quale legale rappresentante dell'Unione Tifosi Romanisti – U.T.R. Onlus e dal sig. Francesco Lotito in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione Italiana Roma Club – A.I.R.C., rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Alberto Reineri e Lorenzo Contucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della A.S. Roma S.r.l., della S.S.C. Napoli S.p.A., del Genoa Cricket And Football Club S.p.A., del Como 1907 S.r.l., del F.C. Internazionale Milano S.p.A., del Bologna Football Club 1909 – S.p.A., del Parma Calcio 1913 S.r.l., dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., della Federtifosi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1066/2026, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

MOTIVAZIONI

Considerato che:

- l'art. 7-bis.1, legge n. 401 del 1989, dispone che: *«Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio*

individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate»;

- il provvedimento impugnato di fronte al TAR è motivato dai gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, nonché da vari altri episodi passati che hanno visto protagonista la tifoseria della Roma, tanto in Italia, quanto in occasione di incontri internazionali;

- nell'anno appena trascorso si sono verificati anche quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali, poste in essere da tifosi della Roma in occasione di spostamenti per trasferte calcistiche;

- sebbene alcune delle circostanze indicate nel provvedimento impugnato potrebbero essere suscettibili di approfondimento in sede di merito, non sembra, *prima facie*, che il Ministero abbia fatto un uso illegittimo della propria discrezionalità nell'individuare un concreto pericolo di turbativa dell'ordine pubblico e lo strumento con cui farvi fronte;

- anche la durata del provvedimento impugnato appare ragionevole e ben al di sotto del limite temporale massimo consentito dalla legge;

- nella comparazione dei diversi interessi in gioco, deve, peraltro, evidenziarsi la preminenza della salvaguardia dell'ordine pubblico, rispetto alla volontà dei tifosi di assistere dal vivo a incontri di calcio;

- ciò anche in considerazione della peculiarità del caso concreto e della circostanza che tra poco più di due mesi il campionato di Serie A sarà concluso.

Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere respinto. La particolarità della controversia induce a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Prossomariti

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

